



PROVINCIA DI TRENTO  
COMUNE DRO

**PIANO REGOLATORE GENERALE  
VARIANTE N. 15  
VARIANTE PER OPERE PUBBLICHE**

Art. 39 – Comma 2 lettera b) L.P. 4 agosto 2015 n. 15

**ESTRATTO NORME TECNICHE DI  
ATTUAZIONE**

**STATO DI RAFFRONTO E TESTO DEFINITIVO**

**MODIFICHE IN ADOZIONE DEFINITIVA**

**ART.62 E CARTIGLIO 69**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO  
PROGETTISTA  
dott. ing. ALESSIA FUSARO

Prima Adozione – Delibera del Consiglio Comunale	n. 34 di data 28.07.2021
Adozione Definitiva – Delibera del Consiglio Comunale	n. .... di data .....
Approvazione – Delibera della Giunta Provinciale	n. .... di data .....
Pubblicazione BUR	n. .... di data .....



## ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG STATO DI RAFFRONTO

### Art. 62 Aree per parcheggi pubblici (P) e privati (p)

1. Sono aree individuate nella cartografia di piano con apposita simbologia, destinate a parcheggio pubblico (P) o privato (p) degli autoveicoli. Fatto salvo quanto specificato nelle singole norme di zona, si applicano le disposizioni del Titolo II, Capo III del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale sugli spazi di parcheggio. Le aree di parcheggio individuate in cartografia possono essere esistenti o di progetto (PR).
2. La progettazione di questi spazi deve essere finalizzata alla riqualificazione ed al recupero dell'immagine urbana attraverso interventi mirati di arredo urbano e di recupero del verde con la collocazione di nuove alberature.
3. In queste aree devono essere previsti i posti auto richiesti dalle normative per il superamento delle barriere architettoniche. ~~che saranno di utilizzo gratuito nei parcheggi pubblici (P)~~
4. Nel caso di parcheggi interrati o seminterrati, potranno essere stipulate apposite convenzioni per l'utilizzo del parcheggio anche da parte di privati. I parcheggi di tipo tradizionale o meccanizzato, all'aperto o inseriti in apposite costruzioni, possono essere realizzati a livelli diversi da quelli del suolo, seminterrati o interrati.
5. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti solo i parcheggi che non comportino la costruzione di edifici, purché le aree per la sosta e la manovra siano adeguatamente protette dal traffico veicolare e sistemate con piantumazioni di alberature o siepi.

~~Fatto salvo quanto specificato nelle singole norme di zona, si applicano le disposizioni del Titolo II, Capo III del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale sugli spazi di parcheggio.~~

### Cartiglio \* 69: Parcheggio e Spazio pubblico a Ceniga

Per l'ambito P-PR con specifico riferimento normativo, individuato in cartografia, il progetto di intervento dovrà essere finalizzato alla definizione dello spazio pubblico posto ai limiti del centro storico di Ceniga e della piccola piazzetta e che si verrà a creare. Lo spazio a parcheggio sarà limitato alle biciclette, mezzi leggeri e per disabili. La pavimentazione in porfido dovrà prevedere le modalità di posa tipiche del centro storico. Il progetto dovrà essere coerente con le necessità di adeguamento della viabilità di via al Ponte e di via Porticati.

### Art. 80 - Strade

1. Il P.R.G. individua la viabilità principale e definisce le strade esistenti, da potenziare e di progetto.
2. Il P.R.G. definisce inoltre, con apposita simbologia la viabilità locale da potenziare e di progetto. Per la larghezza totale della piattaforma stradale e le altre caratteristiche geometriche valgono le prescrizioni per le strade di 4° categoria come determinato dal Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di

data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013.

Per le strade non individuate nella cartografia di piano si applicano le disposizioni “altre strade” contenute nelle sopra citate deliberazioni provinciali.

3. Per le fasce di rispetto del presente articolo si fa riferimento al quadro C delle presenti N.T.A. e all’art. 79 delle presenti N.T.A.
4. L’eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).

5.

## ESTRATTO NORME DI ATTUAZIONE DEL PRG STATO DEDINITIVO

### Art. 62 Aree per parcheggi pubblici (P) e privati (p)

6. Sono aree individuate nella cartografia di piano con apposita simbologia, destinate a parcheggio pubblico (P) o privato (p) degli autoveicoli. Fatto salvo quanto specificato nelle singole norme di zona, si applicano le disposizioni del Titolo II, Capo III del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale sugli spazi di parcheggio. [Le aree di parcheggio individuate in cartografia possono essere esistenti o di progetto \(PR\).](#)
7. La progettazione di questi spazi deve essere finalizzata alla riqualificazione ed al recupero dell'immagine urbana attraverso interventi mirati di arredo urbano e di recupero del verde con la collocazione di nuove alberature.
8. In queste aree devono essere previsti i posti auto richiesti dalle normative per il superamento delle barriere architettoniche.
9. Nel caso di parcheggi interrati o seminterrati, potranno essere stipulate apposite convenzioni per l'utilizzo del parcheggio anche da parte di privati. I parcheggi di tipo tradizionale o meccanizzato, all'aperto o inseriti in apposite costruzioni, possono essere realizzati a livelli diversi da quelli del suolo, seminterrati o interrati.
10. Nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti solo i parcheggi che non comportino la costruzione di edifici, purché le aree per la sosta e la manovra siano adeguatamente protette dal traffico veicolare e sistemate con piantumazioni di alberature o siepi.

### Cartiglio \* 69: Parcheggio e Spazio pubblico a Ceniga

Per l'ambito P-PR con specifico riferimento normativo, individuato in cartografia, il progetto di intervento dovrà essere finalizzato alla definizione dello spazio pubblico posto ai limiti del centro storico di Ceniga e della piccola piazzetta e che si verrà a creare. Lo spazio a parcheggio sarà limitato alle biciclette, mezzi leggeri e per disabili. La pavimentazione in porfido dovrà prevedere le modalità di posa tipiche del centro storico. Il progetto dovrà essere coerente con le necessità di adeguamento della viabilità di via al Ponte e di via Porticati.

### Art. 80 - Strade

1. Il P.R.G. individua la viabilità principale e definisce le strade esistenti, da potenziare e di progetto.
2. Il P.R.G. definisce inoltre, con apposita simbologia la viabilità locale da potenziare e di progetto. Per la larghezza totale della piattaforma stradale e le altre caratteristiche geometriche valgono le prescrizioni per le strade di 4° categoria come determinato dal Testo coordinato dell'Allegato parte integrante della deliberazione della Giunta provinciale n. 909 di data 3 febbraio 1995 come riapprovato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 890 di

data 5 maggio 2006 e successivamente modificato con le deliberazioni n. 1427 di data 1° luglio 2011 e n. 2088 di data 4 ottobre 2013.

Per le strade non individuate nella cartografia di piano si applicano le disposizioni “altre strade” contenute nelle sopra citate deliberazioni provinciali.

3. Per le fasce di rispetto del presente articolo si fa riferimento al quadro C delle presenti N.T.A. e all’art. 79 delle presenti N.T.A.
4. L’eventuale impianto di alberi, siepi vive o piantagioni lateralmente alle strade deve in ogni caso rispettare le disposizioni stabilite dal Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - articoli 16, 17, 18, 19, 29, 31) per le fasce di rispetto stradale entro e fuori dai centri abitati, come meglio precisate nel relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - articolo 26).

Il progettista: ing. Alessia Fusaro